

SORGENTI CLAVDIA S.R.L.

**PROCEDURA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI
(WHISTLEBLOWING)**

DLgs. 10.3.2023 n. 24 (G.U. 15.3.2023 n. 63) - *Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (Testo in vigore dal 30.3.2023).*

INDICE

INDICE	2
1. PREMESSA.....	3
1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
2. RESPONSABILITA' E AUTORITA'	4
3. RISPETTO DELLA RISERVATEZZA	4
4. COSA SI PUO' SEGNALARE	4
5. COSA DEVE CONTENERE LA SEGNALAZIONE.....	5
6. INVIO DELLE SEGNALAZIONI	6
7. ANALISI PRELIMINARE.....	6
8. APPROFONDIMENTI SPECIFICI.....	6
9. LA POSSIBILITA' DELLA SEGNALAZIONE ESTERNA: IL CANALE A.N.A.C.....	7
10. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	8

1. PREMESSA

In linea con la *governance* aziendale basata su fiducia, trasparenza ed integrità, Sorgenti Clavdia S.r.l. (la **Società**) incentiva la collaborazione dei propri lavoratori, collaboratori e di soggetti terzi, in funzione dell'emersione di fenomeni illeciti, fraudolenti o sospetti e di qualsiasi altra irregolarità o condotta non conforme alla legge ed alle norme di comportamento previste dai codici di condotta interni e che possano ledere l'interesse e l'integrità della Società. A tal fine, conformemente a quanto disposto dalla normativa in vigore, la Società ha redatto la presente Procedura con l'intento di consentire al proprio personale e a tutte le terze parti che con la stessa operano, direttamente o indirettamente, di segnalare le predette violazioni, garantendo riservatezza e protezione da qualsiasi forma di discriminazione o ritorsione a chi effettua le segnalazioni e definendo le procedure da seguire per la gestione delle segnalazioni medesime.

Per garantirne la diffusione, la presente Procedura è resa facilmente disponibile e consultabile nelle seguenti modalità:

- tramite accesso alla bacheca aziendale;
- tramite sito internet aziendale www.grupposem.it.

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura disciplina il processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni di condotte illecite (le **Segnalazioni**) ovvero che violino le disposizioni previste dalla normativa nazionale e comunitaria, inviate da chiunque le riscontri, nel contesto professionale nel quale opera.

Le Segnalazioni possono riguardare anche violazioni non ancora commesse che il segnalante ha ragionevole motivo di ritenere che potrebbero esserlo, sulla base di elementi concreti e circostanziati, devono essere fatte con spirito di responsabilità ed avere carattere di interesse per il bene comune.

Le segnalazioni riguardano, in particolare, i seguenti ambiti:

- presunte violazioni o induzione alla violazione di norme di legge o regolamento, nazionali o comunitarie e di procedure interne alla Società (es: inosservanza di clausole contrattuali, diffamazione, minacce, violazione della privacy, frodi, improprio utilizzo di dotazioni aziendali);
- illeciti civili, amministrativi, penali, contabili;
- irregolarità tali da costituire elementi sintomatici di possibili violazioni civili, penali, amministrative.

Destinatari della presente Procedura sono:

- i vertici aziendali ed i componenti degli organi sociali della Società;
- tutti i dipendenti della Società;
- i partner commerciali, i clienti, i fornitori, i consulenti, i collaboratori, i soci e, più in generale, chiunque sia in relazione d'interessi con la Società (di seguito i **Terzi**).

2. RESPONSABILITA' E AUTORITA'

La responsabilità della gestione delle Segnalazioni è attribuita ad un Ufficio esterno alla Società composto dall'Avv. Claudia Bonizzato e dal dott. Lorenzo Nardella (**l'Ufficio per la gestione delle Segnalazioni**).

Qualora le Segnalazioni abbiano ad oggetto la condotta dell'Ufficio per la gestione delle Segnalazioni dovranno essere indirizzate al Presidente del C.d.A. della Società.

3. RISPETTO DELLA RISERVATEZZA

Le norme previste dal D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24, impongono alla Società l'adozione di misure volte a proteggere il segnalante garantendo la riservatezza sulla sua identità nell'esecuzione delle attività di gestione della Segnalazione. **Il segnalante, da parte sua, deve indicare chiaramente se intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele normativamente previste a suo favore nel caso in cui segnali condotte illecite, anche solo tentate o presunte.**

La Società ha previsto specifici canali interni che consentono al segnalante di presentare segnalazioni circostanziate di condotte illecite indirizzate, attraverso specifiche procedure che prevedono:

- la riservatezza dell'identità del segnalante;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione (così come previsto dagli artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs 24/2023;
- l'applicazione di sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate, sulla base delle normative di riferimento.

4. COSA SI PUO' SEGNALARE

Non esiste una lista dettagliata di fatti a cui attenersi per porre in essere la Segnalazione, bensì devono essere segnalate tutte le situazioni e i comportamenti che ricadono negli ambiti dell'elenco di cui al paragrafo n.2 "Scopo e ambito di applicazione".

Qualora un dipendente dovesse ricevere una Segnalazione da altri soggetti (ad es. dipendenti, Terzi), lo stesso ha l'obbligo di ritrasmettere la Segnalazione medesima, con immediatezza e con le modalità previste nei paragrafi seguenti, completa di tutta la eventuale documentazione di supporto pervenuta, non trattenendone copia ed astenendosi dall'intraprendere alcuna iniziativa autonoma di analisi e/o approfondimento.

La mancata comunicazione di una Segnalazione ricevuta costituisce una violazione della presente procedura, con applicazione, in caso di accertata malafede di tali condotte, delle conseguenti sanzioni disciplinari.

Si rammenta che le Segnalazioni pervenute a chiunque, verbalmente (di persona o telefonicamente) o per iscritto (posta esterna o interna, email, fax), devono essere comunicate tramite i canali descritti nei paragrafi seguenti.

Il danno o il potenziale danno come conseguenza del fatto o del comportamento oggetto della Segnalazione può essere di natura pubblica o privata e non deve riguardare rimostranze di carattere personale o rivendicazioni. Risultano infatti escluse dal perimetro del contenuto delle Segnalazioni le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse personale, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

5. COSA DEVE CONTENERE LA SEGNALAZIONE

E' importante che nella Segnalazione ci siano gli elementi utili all'Ufficio della gestione delle Segnalazioni per effettuare tutte le verifiche ed accertamenti necessari al fine di valutare la fondatezza dei fatti segnalati.

Come stabilito nelle direttive dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC, la Segnalazione in sintesi deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- i dati del segnalante salvo il caso in cui il segnalante voglia rimanere nell'anonimato ove consentito;
- il luogo ed il periodo, anche indicativo, in cui si è verificato il fatto;
- la chiara descrizione del fatto;
- ogni altra informazione conosciuta o documento che possa confermare la fondatezza dei fatti segnalati.

Non è necessario che il segnalante sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati o dell'identità dell'autore, è sufficiente che ritenga altamente probabile che si sia verificato il fatto.

Non sono qualificate come “segnalazioni” la mera trasmissione di informazioni fondate su meri sospetti o voci.

6. INVIO DELLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni sono effettuate **in forma scritta, anche con modalità informatiche** oppure **in forma orale**. Le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate attraverso **linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale** ovvero, su richiesta della persona segnalante, **mediante un incontro diretto fissato con l'Ufficio per la gestione delle Segnalazioni, da fissarsi entro un termine ragionevole**.

Le segnalazioni scritte possono essere effettuate compilando l'apposito “*modulo per la segnalazione*”, presente sul portale *Whistleblowing* della Società all'indirizzo web www.grupposem.it.

Il modulo compilato può essere consegnato a mano od inviato per posta allo studio dell'Avv. Claudia Bonizzato in Rimini, Via Sigismondo Pandolfo Malatesta 27.

7. ANALISI PRELIMINARE

Il Segnalante riceverà notifica di ricezione entro 7 giorni dall'inserimento della Segnalazione sul Portale Whistleblowing.

Tutte le Segnalazioni sono oggetto di analisi preliminare da parte dell'Ufficio per la gestione delle Segnalazioni al fine di verificare la presenza di dati ed informazioni utili a consentire una prima valutazione della fondatezza della Segnalazione stessa. Tale fase dovrà concludersi in un arco temporale di 10 giorni dalla ricezione della Segnalazione.

Nel caso in cui una Segnalazione risulti non adeguatamente circostanziata, l'Ufficio per la gestione delle Segnalazioni avrà facoltà di richiedere al segnalante ulteriori elementi di dettaglio, ai fini di una analisi approfondita della fattispecie segnalata.

Qualora a conclusione della fase di analisi preliminare emerga l'assenza di elementi sufficientemente circostanziati e/o l'infondatezza dei fatti richiamati nella Segnalazione, quest'ultima sarà archiviata con le relative motivazioni.

Diversamente, qualora a conclusione della fase di analisi preliminare emerga la fondatezza della Segnalazione, l'Ufficio per la gestione delle Segnalazioni avvierà le attività ispettive.

In entrambi i casi, il Segnalante verrà informato dell'esito dell'analisi preliminare.

8. APPROFONDIMENTI SPECIFICI

Con riferimento a ciascuna Segnalazione, laddove, a seguito delle analisi preliminari, emergano o siano comunque desumibili elementi utili e sufficienti per una valutazione della fondatezza della Segnalazione medesima, l'Ufficio per la Gestione delle Segnalazioni provvederà a:

- avviare analisi specifiche, avvalendosi - se necessario - degli altri organismi di controllo della Società nonché coinvolgendo le funzioni aziendali interessate dalla Segnalazione;
- avvalersi, se necessario, di esperti o periti esterni alla Società;
- concordare con il Direttore Generale l'eventuale "piano d'azione" necessario per la rimozione delle debolezze di controllo rilevate;
- concordare con il Sindaco Unico eventuali iniziative da intraprendere prima della chiusura della Segnalazione stessa;
- richiedere l'avvio, d'intesa con il Consiglio di Amministrazione, di un procedimento disciplinare nei confronti del segnalante, nel caso di segnalazioni in relazione alle quali siano accertate la malafede del segnalante e/o l'intento meramente diffamatorio, eventualmente confermati anche dalla infondatezza della stessa Segnalazione.

Questa fase, ad esclusione di particolari necessità di maggiori approfondimenti e/o coinvolgimento di autorità giudiziarie, dovrà concludersi entro 30 giorni dall'avvio degli approfondimenti.

L'Ufficio per la Gestione delle Segnalazioni comunica i risultati degli approfondimenti e delle verifiche relative alla Segnalazione, al Consiglio di Amministrazione.

9. LA POSSIBILITA' DELLA SEGNALEZIONE ESTERNA: IL CANALE A.N.A.C.

Ove ricorrano specifiche condizioni, il Segnalante può effettuare una Segnalazione attraverso un canale esterno così come previsto dall'art.7 del d.lgs. 24/2023.

La Segnalazione esterna può essere effettuata quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- il canale interno (ovvero le procedure di Segnalazione individuate al paragrafo 7 "Invio delle segnalazioni") non risultino attive o non conformi a quanto prescritto dalla legge;
- il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che l'Ufficio per la gestione delle Segnalazioni non darebbe efficace seguito alla Segnalazione interna oppure intravede un rischio concreto di ritorsione in caso di Segnalazione interna;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il ricorso alla Segnalazione esterna è, pertanto, residuale rispetto alla Segnalazione interna. È onere della persona segnalante valutare la ricorrenza di una delle situazioni elencate sopra prima di procedere ad effettuare una Segnalazione esterna.

Le segnalazioni esterne sono effettuate dal Segnalante direttamente all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) mediante i canali appositamente predisposti secondo quanto previsto dall'Autorità e riportato alla pagina web <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>, ove si trovano indicazioni chiare e facilmente accessibili relative al canale, ai soggetti competenti cui è affidata la gestione delle segnalazioni, nonché alle procedure.

10. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Al fine di garantire la gestione e la tracciabilità delle Segnalazioni e delle relative attività, l'Ufficio per la gestione delle Segnalazioni cura l'archiviazione di tutta la correlata documentazione di supporto e predispone un registro in formato elettronico su cui annotare tutte le segnalazioni ricevute.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e comunque non oltre il termine previsto dall'art. 14, comma 1, del D.lgs. 24/2023 e nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa di riferimento.